

quindi s' intende revocata qualunque autorità altrimenti concessa di nominare ed eleggere quel potestà.

Divieto al Potestà di ricevere danaro dai carcerati.

1396, Indizione 5, dicembre 20.

I Priori ec.; udito dall' oratore del Consiglio *Capresis*, come in forza dello Statuto di quel Comune, o per altra causa, quel potestà riceve o lascia che la sua famiglia riceva certa quantità di danaro per la carcerazione o scarcerazione di quelli che sono mandati in carcere; uditi molti de' Collegi e anche dell' ufficio dei Priori, i quali dicono che questo si fa indebitamente; deliberano: Che il potestà di Caprese presente e futuro, e i suoi ufficiali e famigli, non possano per le dette cause ricevere veruna somma di danaro, a pena di lire 50; e che questa deliberazione debba osservarsi fino che dura l' approvazione degli Statuti di quel Comune fatta ultimamente in Firenze.

Statuto attuale del Comune di Caprese

VI.

Statuto di Caprese del 10 febbraio 1386.

Niun uomo, in tutti i paesi, sta tanto in alto da stare al di sopra della legge. In tutti i tempi, ogni cittadino, dal più alto al più umile, è stato creatura della legge ed è stato tenuto ad obbedirla. La legge è sempre stata supremo potere di ogni sistema di governo civile.

MILLER, defunto giudice della suprema corte di S. Paolo degli Stati Uniti.

Nel nome di Dio e così sia.

Questi sono gli Statuti del Comune di Caprese, fatti per gli infraseritti Statufari, in forza dell' autorità data loro da esso Comune, e a onore e riverenza di Dio e della Vergine Maria e del b. Giovanni Battista difensore del magnifico Comune di Firenze; a onore e riverenza e incremento di esso magnifico Comune e Popolo, sotto il cui dominio regime e governo sono il Comune e Uomini di Caprese; e a onore e riverenza dei bb. Martino, Ippolito e Cassiano, difensori e protettori di esso Comune di Caprese; nell' anno del Signore Mille trecento ottantasei, indizione nona, al tempo di Urbano papa Sesto, il dieci di febbraio.

I nomi dei quali sono: Ser Nolfo di messer Francesco, ser Tofano di Rosso, Andrea di Bergo, Bertino di Ciaio, Luca di Domenico, Berardino d' Albertuccio e Maffuccino di Biancino; tutti di Caprese.

LIBRO I.

Del giuramento del Potestà e del suo Notaro e famiglia — Rubrica I.

Il Potestà, nel principio del suo ufficio, giuri corporalmente su questo Statuto ad *sancta Dei evangelia* di mantenere e difendere, a suo potere, i diritti del Comune di Caprese e quelli dei monasteri di S. Martino *de Tiffo* e S. Maria *de Diciano*, della pieve di S. Cassiano e di tutte le altre chiese e luoghi religiosi di Caprese, i diritti dei pupilli e delle vedove e di tutte le altre povere persone; e far giustizia a ciascuno a forma dello Statuto stesso, e dove questo facesse, a forma del gius comune e delle buone consuetudini di Caprese. Tenga un buono ed esperto notaro, quattro famigli e un cavallo. Il Notaro debba scrivere gli atti e le sentenze nelle cause criminali, tutte le lettere e riformazioni del Comune, e generalmente tutto ciò che spetta al suo ufficio. Abbia il Potestà per salario suo, del Notaro e dei famigli e per il cavallo, per sei mesi, quattrocento lire; da pagarsegli metà alla fine di tre mesi, e l'altra metà al termine del suo ufficio e dopo che sarà assoluto per sentenza del sindaco ordinato a sindacarlo. E detti due pagamenti si facciano dal Camarlingo del Comune nel Consiglio dei Consiglieri. Finiti i sei mesi, nè lui nè il Notaro possano essere riconfermati nell'ufficio, nè riaverlo dentro cinque anni; e tanto lui quanto i famigli debbano, per tre giorni, stare a sindacato e render conto della loro gestione ed amministrazione; ed essendo assoluti, il Camarlingo paghi al Potestà la seconda metà del salario, diversamente gli sia ritenuto quel tanto in cui egli o il Notaro o i famigli fossero condannati, e se non basta paghi del suo il rimanente. Nè dalla sentenza del sindaco possa appellarsi, e niuno possa proporre o consigliare che il Potestà venga assoluto o sindacato prima che compia il suo ufficio. E durante l'ufficio tutti sieno presenti, e assentandosi, si ritenga il Camarlingo 40, 10 e 5 soldi, rispettivamente, per ogni giorno d'assenza del Potestà, del Notaro e di ciascuno dei famigli e del cavallo. I Consiglieri del Comune eleggano due persone idonee

a farne la rassegna almeno due volte al mese, e chi non fosse trovato a una rassegna si riguardi come assente fino alla rassegna successiva. Il Notaro possa fare tutto ciò che può fare il Potestà. E il Potestà non possa condurre per famiglia alcun capresigiano, o forestiero dimorante in Caprese.

(Correzione degli Approvatori del Comune di Firenze, scritta nel margine).

Contro la sentenza del Sindaco del Potestà che lo condannasse in più di 50 lire gli si concede il ricorso alla Signoria di Firenze, che possa deciderne a suo piacimento, citato prima il Comune di Caprese a dire le sue ragioni. Il Potestà poi e i suoi ufficiali, oltre che in quel Comune, debbano esser sindacati anche in Firenze, a forma degli ordinamenti.

Della elezione dei Consiglieri — Rubrica II.

I Consiglieri del Comune si eleggano nel suo Consiglio generale, per imbussolazione, o in altro modo come parrà al Consiglio. Giurino di bene esercitare l'ufficio, e d'intervenire ai Consigli, a pena di 5 soldi ogni volta che mancheranno senza giusta causa. E debba il Potestà convocarli a richiesta di ciascuno di essi e di qualunque persona della terra. Possano di loro autorità, per tutto il tempo dell'ufficio, spendere in cose utili e necessarie al Comune, fino in dieci lire e non più senza deliberazione del Consiglio generale: con deliberazione del quale possano stanziare tutti i dazi e tasse e ogni altra cosa, facendo il partito a bossoli e pallottole, o a fave nere e bianche. Duri l'ufficio loro quattro mesi, e abbiano di salario 40 soldi per ciascuno.

Della elezione dei Balitori e del loro ufficio — Rubrica III.

I Consiglieri entrando in ufficio eleggano tre Balitori (*Balitores*)⁽¹⁾, uno per ciascun terziere. I quali Balitori giurino il loro ufficio; e questo sia di fare le citazioni, le staggine (*intensinas*)⁽²⁾,

(1) Cioè Messì. Ved. REZASCO, *Dizionario*, a questa parola « Balitori ».

(2) V. REZASCO, op. cit., alla voce « Intaggina ».

i precetti, dare le tenute, e ogni altra cosa fare che sarà loro ordinata dal Potestà. Duri il loro ufficio quattro mesi, e abbiano di salario 30 soldi di denari cortonesi al mese. E oltre a ciò abbia ciascuno di essi 6 denari per ogni citazione che farà nella sua balia o terziere; fuori del suo terziere 2 quattrini; e nel Castello di Caprese un quattrino; della staggina e della tenuta 2 quattrini, di ogni sbandimento e di ogni pegno un quattrino; e nulla più. Non rifiuti i suoi servigi ad alcuno, e il Potestà possa costringertelo; e contralfacendo cada in pena, ogni volta, di 10 soldi. E se dicesse al Potestà di avere citato qualcuno e non fosse vero paghi 10 lire.

Del salario della carcere e dei Famigli del Potestà — Rubrica IV.

Perchè i Famigli del Potestà sieno più solleciti ad arrestare i debitori, a istanza di qualunque persona, abbiano per ogni cattura, dentro il Castello di Caprese 12 denari; fuori del Castello, dentro un miglio, 2 soldi, e al di là di un miglio 3. E lo stesso si osservi pei Balitori. E inoltre ciascun famiglia abbia per la custodia d'ogni detenuto 2 soldi al giorno, e per metterlo e levarlo di carcere 5 soldi, e nulla più, alla pena di 25 lire, e salvo sempre nel Comune il diritto di togliergli il salario.

Della remozione dei Consiglieri e Balitori — Rubrica V.

Qualunque Balitore o Consigliere esercitasse il suo ufficio in modo da dispiacere alla più parte degli uomini della Val di Caprese, conosciuta la verità, venga remosso e se n' elegga un altro.

Della elezione del Camarlingo del Comune — Rubrica VI.

Il Potestà, al principio del suo ufficio, faccia eleggere dai Consiglieri un Camarlingo del Comune, che sia dello stesso Comune, buono, legale e sufficiente; alle cui mani pervengano tutti i dazi e collette, proventi, pegni, riscossioni per condanne e senza condanne, e generalmente tutti i denari e cose che non venire al Comune ec. Duri il suo ufficio quattro mesi, e abbia 4 lire

di salario. Renda conto ogni mese di tutte le entrate pervenute agli ai Consiglieri e ad altri ufficiali se a loro piacesse di eleggerne, e alla fine dei quattro mesi il Potestà aduni i Consiglieri e gli aggiunti che lo assolvano. Durante tutto l'ufficio non possa spendere del denaro del Comune, senza il consenso dei Consiglieri, più di 20 soldi, in cose utili; e da trarsi esclusivamente dall'entrata delle condanne. Non possa, oltre il suddetto salario, ricever altro nè dal Comune nè da qualsiasi persona. Tenga due libri, uno degli introiti e uno delle spese; e stiano presso di lui le chiavi dell'armario di tutte le scritture e suppellettili del Comune. A sua petizione debba il Potestà costringere tutti gli esattori dei dazi a render conto dell'incassato e dello speso; ed egli stesso poi alla fine del suo ufficio renda il conto generale della sua gestione dinanzi al Potestà, ai Consiglieri e al nuovo Camarlingo: a rivedere la quale chiamino i Consiglieri 5 buoni uomini e un notaio. E consegua il residuo al nuovo Camarlingo. Se avesse male amministrato, sia punito in 40 soldi, e rifonda al Comune il doppio di quanto gli avesse frodato. Prima d'entrare in ufficio giuri di lealmente esercitarlo, e presti quella mallevèria che parrà al Potestà e ai Consiglieri.

Della elezione degli Arbitri e del loro ufficio — Rubrica VII.

Il Potestà, il giorno che giura l'ufficio, faccia eleggere dai Consiglieri gli Arbitri del Comune, due in ciascuna balia; l'ufficio dei quali sia: riconoscere e stabilire i confini dei campi, delle case e d'ogni altro immobile, componendo perciò ogni questione tra gli uomini di ciascuna balia; stimare le tenute che si danno giudicialmente, e gl'incendi e danni dati in beni mobili e immobili a qualunque persona; mantenere in buono stato le strade, le fontane e i ponti, recandosi a vederne i guasti, a denuncia di ciascuno, entro quindici giorni. Da ogni loro dichiarazione e diffinizione chi se ne sentisse gravato possa ricorrere agli Arbitri delle altre due balie. Ma questa seconda diffinizione sia inappellabile. Chi di loro commettesse alcuna frode sia punito in 20 soldi. A titolo di salario, così nelle terminazioni di confini come nelle stime, riscuotano da ognuna delle parti 4 denari per lira.

Dei Campari — Rubrica VIII.

Il Potestà, nel mese d'aprile, faccia dai Consiglieri eleggere, in ogni balia, i Campari, uno per cappella. I quali denunzino tutti i danni dati in vigne, orti, selve, biade, alberi ec.; e si prestino fede al loro giuramento senz'altra prova. E il Camparo che non adempiesse bene il suo ufficio paghi per ogni fallo 40 soldi.

Dell'ordine delle castagne — Rubrica VIII

In settembre, convochi il Potestà i Consiglieri per stabilire il modo e il tempo del raccogliere le castagne; e i Consiglieri facciano Campari e Custodi che le badino, e denunzino chiunque, o personalmente o con bestie, danneggi i castagneti; e parimente chi facesse la raccolta prima del tempo, o in modo diverso da quello ordinato. E si stia alla semplice loro denuncia senz'altra prova.

Del divieto di dar denari e alienare cose del Comune — Rubrica X.

Nessuno possa vendere, alienare, dare in deposito ec. beni, denari, diritti ec. del Comune, senza solenne stanziamento e riformazione scritta dei Consiglieri. Nè del denaro del Comune si possa fare alcuna donazione, neanche per stanziamento. E contro alle predette cose niuno ardisca proporre, arringare o consigliare, a pena di 25 lire. Nè il Potestà, nè i Consiglieri, nè alcuna altra persona proponga nei Consigli di concedere a nessuno veruna dilazione al pagamento delle condanne, a pena di 25 lire al Potestà e di 10 a ciascuno dei Consiglieri e ogni altra persona.

Di stabilire i confini del territorio di Caprese — Rubrica XI.

Il Potestà e i Consiglieri facciano ritrovare e terminare i confini del territorio e distretto della Valle di Caprese, valendosi a ciò degli arbitri delle balie, con quattro uomini di ciascuna

balia cui apporranno i termini. E facciano fare delle murelle a calcina (*morellas ad calcem*), che distinguano il Comune di Caprese da quello di Murlo e dagli altri luoghi circostanti.

Del difendere, in qualunque luogo, i Capresigiani — Rubrica XII.

Se alcuno della corte o abitante nella corte di Caprese venisse ingiuriato in detti o in fatti, o molestato nei suoi possessi da un forestiere, tutto il Comune debba, a sua richiesta, difenderlo e aiutarlo a tutto suo potere finchè non sia vendicato dell'ingiuria e soddisfatto di ogni danno.

Delle vie pubbliche — Rubrica XIII.

Curi il Potestà la buona manutenzione delle vie, ponti e fonti ec. Dove passano le treggie (*treggiarie*) sia la strada larga almeno 6 piedi. Chi guastasse o chiudesse una strada paghi 10 soldi, e la rimetta in buono stato. Chi rompesse le siepi d'una possessione paghi 5 soldi. Di maggio, faccia il Potestà eleggere dai Consiglieri, in ogni cappella, i soprastanti ai lavori. E se una via fosse per modo guasta da non bastare a riattarla gli uomini di quella cappella, possano i Consiglieri concedere quanti altri uomini occorreranno di tutta la balia; nessuno dei quali possa rifiutarsi, a pena di 2 soldi e della spesa per uno scambio.

Di accomodar la strada dal Castel di Caprese alla balia • Momme • — Rubrica XIII.

Entro quindici dì dal suo giuramento, sia tenuto il Potestà fare accomodare la strada dal Castello di Caprese fino alla balia *Momme*, per l'ampiezza di 6 piedi, dagli uomini della parrocchia dov'essa è ed eziandio da quelli delle altre parrocchie se occorrerà. E a ciò fare egli e i Consiglieri pongano due soprastanti *in villa Struppolini*. E il Potestà vada a vedere il da farsi, e ai soprastanti dia balitori e famigli se n'avranno bisogno. E lo stesso faccia fare dal mulino *Albareti* fino a quello *de Silva*.

Di accomodare la via di Sovaggio — Rubrica XV.

Gli uomini della balia *Sovaggi* accomodino la strada che va alla casa *Raneroli de le Popani* fino alla casetta (*casellam*) *de monte de Popani*, come parrà ai soprastanti da eleggersi a ciò dai Consiglieri; ai quali soprastanti ognuno debba obbedire, alla pena di 2 soldi e di rimettere il lavoro non fatto.

Di osservare le buone consuetudini — Rubrica XVI.

Il Potestà osservi e faccia osservare tutte le buone e lodevoli consuetudini del Comune; massime quelle che riguardano l'onore di Dio, e il tranquillo stato e l'onore del Comune di Firenze.

Dei dazi e del modo d'importi — Rubrica XVII.

Presentandosi urgente necessità d'imporre dazi o collette, si adunino i Consiglieri col Consiglio generale con buoni e idonei Aggiunti (*Adiunti*), e si leggano e specificchino chiaramente le ragioni del fare l'imposta; poi si metta il partito a bossoli e pallottole o a fave, e se due parti del Consiglio l'approveranno si faccia, altrimenti no. E dei dazi e collette così imposte non si possa convertir nulla in verun'altra cosa, tuttochè utile e necessaria per il Comune. Fatto il Consiglio, i Consiglieri eleggano tosto gli esattori di essi dazi; uno per cappella, e il Camarlingo dia a ciascuno di loro copia della lira in ragion della quale dovranno fare l'esazione. Lo scrittore di tali copie abbia per il suo lavoro 15 soldi. Gli esattori giurino di fare legalmente il loro ufficio e diano mallevadori ad arbitrio del Potestà. Abbia ciascun di essi per salario 3 denari per lira (*pro libra solda*) di tutti i dazi piccoli e grandi, e non più. Sieno tenuti a consegnare immediatamente al Camarlingo del Comune tutti i pegni che riceveranno invece dei dazi, e il Camarlingo sia tenuto entro un certo tempo farne bandire la vendita in piazza, in giorno di mercato, e dentro 15 giorni farli vendere. Debbono essi medesimi chiedere il pagamento del dazio, durante 15 giorni, e di cinque in

cinque, per tre volte; e poi menar seco i balitori e anche i famigli del Potestà, Possano, oltre a ciò, vendere dei frutti delle terre di chi non paga e fare obbligare i lavoratori d'esse ai compratori. E tutte le spese che faranno vadano a carico dei non solventi. Nessun partito d'imporre dazi, o altro qualsiasi, si metta a levata e seduta, ma sibbene a bossoli e pallottole, o a fave; e ciascuno da sè e separatamente. E mettendo le fave nel bossolo, ognuno vi tenga ambe le mani.

Degli artefici di panni lini e lani - - Rubrica XVIII.

Gli artefici di panno di lino e di lana, e i tessitori e i sarti giurino a ogni nuovo Potestà, dentro un mese, di esercitare l'arte loro lealmente e di ben conservare e restituire i panni loro affidati ec. I tessitori e le tessitrici possano per loro mercede prendere 15 denari d'ogni braccio di panno lino o lano sottile, e 10 del grosso; del panno di lana tessuto per una persona sola, 4 denari e non più, a pena di 10 soldi da pagarsi da ambe le parti. E tengano il passetto che s'usa nel Comune di Caprese.

Dei Gualchierai (• gualcatoribus •) di panni e del loro salario — Rubrica XVIII.

Abbiano per gualcatura d'ogni braccio un quattrino e non più, e giurino di esercitar bene e lealmente la loro arte ec.

Che i venditori di panni tengano il passetto giusto — Rubrica XX.

Nessuno venda o compri panni di lino o di lana a misura se non col passetto del Comune; il quale sia di ferro, e coi segni ben marcati del mezzo braccio, e del terzo e del quarto: e il Potestà lo faccia porre sulla piazza di Tili (*in foro Tili*). E tutti i tessitori e le tessitrici e i venditori tengano il passetto modelato (*sciedatum*) su quello del Comune; e abbia i due capi (*sil capitulatus ex utraque parte*) d'osso e di ferro. E misurino lealmente ec.

Delle misure e pesi giusti dei macellai (carnicorum *) — Rubrica XXI.*

I venditori di carne, lardo, lino o accia, tengano la libbra di 12 oncie e a quella ragguagliino tutti gli altri pesi; e tutti i pesi debbano essere approvati ec. Nessun beccaio venda carni secche per fresche da quattro libbre in giù se non con bilancie e pesi giusti; e il Potestà debba ogni mese inquisire. E ciò si bandisca sulla piazza del Castello. E tutti i venditori di carni tengano la libbra di ferro segnata e approvata dall' ufficiale a ciò eletto. Da quattro libbre in su possano vendere col piombino segnato del segno del Comune. I Consiglieri pongano soprastanti a segnare le misure e i pesi, e a stabilire il modo e l'ordine della vendita e i prezzi; investigando quelli che corrono altrove e a quelli uniformandosi. Nessun macellaio, o altro venditore di carni si attenti di gonfiarle (*inflare vel gonfiare*), a pena di 10 soldi per volta ec.

Dei mugnai — Rubrica XXII.

Si debbano far giurare i mugnai e tutti della loro famiglia, da dodici anni in su, di aver cura del grano e delle biade portate al loro mulino; e debbano macinar bene, o rispondere d' ogni frode. Percipiavano per macinatura di ogni staio di venti coppe, una coppa. Se contraffaranno, paghino per pena 20 soldi, e ristorino il danno. Se la biada si guasterà nel macinare, sieno tenuti al solo risarcimento d' essa senza incorrere nella pena. E ogni mugnaio tenga una coppa conforme a quella del Comune, e segnata del suo sigillo; e uno staio uguale a quello del mercato. A iuvigliare su tutto ciò chiamino i Consiglieri un Ricercatore (*reccratorem*), che spesso vada e vegga e riferisca al Potestà. Nessun mugnaio tenga più d' una coppa, la quale sia appesa e fissata con chiavi e catena di ferro alla tramoggia. E ciascuno abbia di più una stadera del peso di 150 libbre, e la porti sempre secca quando va per le biade e riporta le farine. E non macini a forestieri finchè ha nel mulino grano di qualcuno di Caprese, a pena di 20 soldi ogni volta.

Dello staio con cui si misura sulla piazza (in foro *) di Caprese — Rubrica XXIII.*

Sulla piazza di Caprese si compri e venda con lo staio del Comune sigillato col suo sigillo, e si passi la rasiera (*rasina*) sullo staio da un lato all' altro.

Dei venditori di pane — Rubrica XXIII.

I venditori di pane al minuto lo facciano ben colto e rilevato e senza crusca, e al peso e misura che ordineranno i Consiglieri, a pena di 5 soldi.

Di tenere barili giusti e segnati — Rubrica XXV.

Nel primo mese del suo ufficio faccia provvedere il Potestà un paio di barili, della capacità di 48 metadelle ciascuno, e li faccia segnare del segno del Comune; e faccia bandire che ciascuno misuri i suoi barili con quelli e li faccia segnare con quel segno; e il Soprastante a ciò abbia da ciascuno 3 denari ec. L' ufficio del qual Soprastante duri sei mesi ec. Nessun vetturale porti nella corte di Caprese barili non segnati.

Delle misure dei Tavernieri — Rubrica XXVI.

Chi vende vino al minuto tenga le sue misure (il mezzo quarto, la metadella, la mezzetta, e non altre) segnate del segno del Comune, alla pena di 5 soldi per ogni misura non segnata, se sarà giusta, se no, di soldi 10. E il Potestà faccia bandire tutto ciò in piazza, e mandi ogni mese i suoi famigli a perquisire le tuberne. E questi ordini valgano anche per i venditori d' olio.

*Che non si prenda alcun che dell'acqua del bagno * de Diciano * — Rubrica XXVII.*

Per l'acqua del bagno *de Diciano* nessuno riceva nulla, nè si venda, ma si dia a tutti per l'amor di Dio.

Del registrare le condanne — Rubrica XXVIII.

Tutte le condanne si facciano o nel tribunale, convocato il Consiglio dei Consiglieri, o sulla piazza del mercato, come parrà al Potestà. Si scrivano in due libri di cartapeccora, fatti a sue spese. E quando si leggono pubblicamente, come sopra, uno di detti libri tenga il Camarlingo e ascolti, e l'altro tenga un notaro del Potestà, affinché concordino. Se il Camarlingo fosse illetterato tenga con sè un Notaro. In ogni causa civile o criminale che passi i 100 soldi debba il Potestà sentenziare col consiglio di qualche savio giudice. Si scrivano pure nei detti libri le condanne dei danni dati da 5 soldi in su. E ogni condanna si paghi al Camarlingo, il quale debba cancellarla, e il notaro del Potestà si sottoscriva ec.

(Correzione degli Approvatori del Comune di Firenze, scritta di fronte nel margine).

Che i due libri di cui si tien parola in questo capitolo si comprino a spese del Comune e non del Potestà.

Di registrare gl' instrumenti del Comune — Rubrica XXVIII.

I Consiglieri facciano registrare da un notaro di Caprese, in un quaderno di cartapeccora, tutti gl' instrumenti del Comune non registrati.

Del levare le terre vendute dalla lira del venditore — Rubrica XXX.

Chiunque acquisterà per compra, permuta, o comecehessia, una possessione, sia tenuto farla porre nella lira e appassato suo (*in libra et appassatu*) (*), come era nella lira e appassato del venditore ec., affinché questi sia sgravato del rispettivo dazio.

(*) Altrove si trova *appassus*. V. REZASCO, op. cit.

Di riscuotere i dazi dai possessori forestieri — Rubrica XXXI.

Ogni forestiero che ha possessioni nel territorio del Comune dia sufficiente mallevadore di pagare i dazi e le collette che verranno imposte. E non sieno udite le ragioni di nessun Capresigiano o forestiero che abbia beni non allibrati in *appassatu Communis* o allibrati senza pagarne i dazi; e nemmeno le ragioni di chi ha diritto da lui. E ciò faccia bandire il Potestà al principio del suo ufficio sulla piazza del Comune, in giorno di mercato.

Chi sia Capresigiano — Rubrica XXXII.

Chiunque abbia dimorato cinque anni familiarmente nella corte di Caprese e fattevi le fazioni reali e personali s'intenda essere Capresigiano e ne goda tutti i privilegi.

Dell' inventario da farsi dal Potestà — Rubrica XXXIII.

Ogni Potestà uscendo d' ufficio faccia un inventario di tutti i libri e scritture fatte al suo tempo, e di tutte le suppellettili del Comune; e tutto dia in consegna al Camarlingo e al nuovo Potestà, a pena di 25 lire.

Del riscuotere le condanne entro un certo tempo — Rubrica XXXIII.

Il Potestà, a pena di spergiuo e di 100 lire del suo salario, esiga entro dieci giorni tutte le condanne che avrà pronunziate, e dentro quindici quelle pronunziate dai suoi antecessori. E i pagamenti si facciano al Camarlingo; altrimenti chi paga non sia esonerato ec.

(Correzione degli Approvatori, in margine).

La pena delle lire 100 si tolga.

Di una pena da pagarsi da certi artefici, e di due uomini che provvedano intorno a ciò — Rubrica XXXV.

I Consiglieri eleggano due buoni uomini con piena balia circa il provvedere, a querela d' altri e anche di loro moto, so-

pra gl' infrascritti artefici che esigessero una mercede superiore alla dovuta: ai quali poi il Potestà tolga quella pena che ad essi uomini parrà ec. E questi artefici sono i Fabbri, i Calzolai, i Sarti, e tutti, uomini e donne, che esercitino dette arti.

LIBRO II. — DEI MALEFIZI.

Del modo di dar l'accusa dinanzi al Potestà — Rubrica I.

Possa accusare l'offeso, e per lui il padre, la madre, il fratello, la sorella, e il marito per ingiuria fatta alla moglie; e in generale tutti gl'interessati direttamente, o per via uno dei loro. Il tutore per l'ingiuria del pupillo, il curatore per il furioso o mentecatto. Si proceda anche dal Potestà o dal Notaro, per via d'inquisizione, negli omicidii, furti, tradimenti, falsità, falsificazioni di moneta, e in ogni altro delitto; e contro i bestemmiatori di Dio, della Vergine e de' Santi ec. E l'accusa non impedisca in nulla l'inquisizione.

Che l'accusa si dia in iscritto — Rubrica II.

Il Potestà non accetti accuse di malefici che portassero la condanna di 20 soldi o più, se non in iscritto. L'accusatore giuri di non accusare calunniosamente ec.; e tutti gli avvocati e notari di Caprese, o che vi dimorano, sieno tenuti, sotto certa pena, scrivere tutte le accuse e denunce che riceveranno; e abbiano di salario, per ogni accusa, 12 denari.

Dell'ordine di procedere nelle cause criminali — Rubrica III.

Nelle accuse e inquisizioni si proceda con quest'ordine. Si citi l'accusato o inquisito per un messo della corte a casa sua, e in presenza di qualche suo vicino, a voce, o per via di polizza contenente il reato di cui si procede e il nome dell'accusatore, e da consegnarsi all'accusato stesso, o da alligarsi alla sua casa (e trattandosi di un forestiero si citi ad alta voce in giorno di giovedì sulla pubblica piazza), a comparire entro tre giorni per

difendersi. Se non verrà si bandisca pubblicamente la pena in cui sarà condannato non comparendo dentro altri tre giorni; e non comparendo neppure in questo secondo termine si abbia per contumace, e confessò, e incorra nella pena espressa nello Statuto: potendo egli tuttavia costituirsi prima della sentenza, pagando per la contumacia soldi 5. Quando poi l'accusato o inquisito si presenta, si proceda così. Gli si legga chiaramente l'accusa sportagli e su di essa si esamini diligentemente. Se confesserà esser vera gli si dia tempo cinque giorni a difendersi, dopo i quali, se non l'avrà fatto, si condanni. Se invece negherà, ricevuta prima da lui una competente cauzione, si ascoltino i testimoni e le altre prove contro di lui e quindi si citi nuovamente, e gli si dia termine di 5 giorni a opporre e scusarsi; e si riceva benignamente, dandogli anche, se la richiede, copia di tutto il processo ec. E passato quel termine debba il Potestà a spese del reo, se lo vuole, avere il consiglio scritto d'un savio giudice e a quello riportarsi nel proferire la sentenza. E ogni processo diversamente fatto sia nullo.

Dei Minori di quattordici anni — Rubrica III.

I Minori di quattordici anni e maggiori di dieci che rissassero tra loro non incorrano alcuna pena, salvo se usassero armi, o se altra rissa o scandalo ne nascesse tra maggiori di loro, o agissero a persuasione d'altri. Ne' quali casi, tanto essi quanto i maggiori che vi s'immischiassero, sieno puniti, ad arbitrio del Potestà, considerata la qualità del fatto e delle persone.

Di non punire i Minori di dieci anni — Rubrica V.

Non si punisca, di verun malefizio, il Minore di dieci anni, se pure non si conoscesse chiaramente esser capace di dolo, e o per dolo o a persuasione d'altri avere agito. E anche in tal caso si riduca la pena alla metà.

(Manca il titolo) — Rubrica VI.

Se uno recherà qualche ingiuria o offesa a un suo congiunto fino in terzo grado, secondo il gius canonico, non possa il Potestà, per dieci giorni, farne inquisizione nè riceverne denuncia.

Sulla prova dell'accusa e del termine di essa entro un dato tempo — Rubrica VII.

Chiunque abbia sporta un'accusa sia tenuto a provarla entro dieci giorni, a pena di 20 soldi. E se fosse falsa o calunniosa, sia punito con la pena del taglione. E debba proseguire l'accusa e farla terminare dentro due mesi: passati i quali non possa più molestare l'accusato.

(Correzione degli Approvatori, scritta in margine).

L'accusatore che non proverà l'accusa incorra solo in questa e non in altre pene. Se l'accusa portasse la pena di 10 lire o meno, si condanni in 40 soldi. Se di oltre 10 lire fino a 100, in 10 lire; se di oltre 100, in 25. Se fosse accusa di falsità o altro delitto che portasse pena capitale, o di qualche membro, sia condannato in 50 lire.

Dei malefizi commessi da certo tempo — Rubrica VIII.

Non si riceva accusa veruna dopo trascorsi due mesi dal giorno del delitto, nè il Potestà o il suo notaro s'intromettano in malefizi commessi da oltre sei mesi, eccetto gli omicidii segreti, ruberie atroci, furti, incendi, falsificazioni di monete e tradimenti: contro i quali si possa procedere in qualunque tempo sieno commessi.

Del raddoppiamento di pena — Rubrica VIII.

La pena di ogni malefizio o delitto si raddoppi quando esso sarà commesso alla presenza del Potestà o del suo notaro, o sulla pubblica piazza in giorno di mercato da Porta Reale al fonte che è sopra la fornace, ovvero in qualche chiesa, o di notte, o il giorno del venerdì santo e delle pasque di Resurrezione e del Natale. Si raddoppi ugualmente la pena se sarà commesso su qualcuno della famiglia del Potestà; e se in persona del Potestà, o del suo notaro, si triplichi.

Dell'insulto — Rubrica X.

Chi insulterà, armato, uno che non gli sia nemico, si punisca in 40 soldi, e in 20 se lo insulterà senza armi. Chi insulterà il nemico con armi sia punito in 10 lire, senz'armi in 100 soldi.

Delle percosse e ferite — Rubrica XI.

Chiunque minaccerà con arme il nemico suo (*amenaverit contra inimicum suum*) sia punito in 3 lire per ciascun atto minaccioso (*amenatione*); se senza armi in 40 soldi; e chi farà altrettanto contro un non nemico sia punito in 40 soldi, se armato; e in 20 se non armato. Chi scuoterà (o sbatterà?) alcuno (*palassaverit*) o lo prenderà pe' panni, o gli tirerà calci, o lo picchierà con mano dalla gola in giù, sia punito in 40 soldi per ogni volta e percossa; e chi gli strapperà i capelli in 100 soldi; e nell'un caso e nell'altro se gli farà uscire sangue, si raddoppi la pena. Chi percuoterà nella gola, o da essa in giù, con legno o con pietra, o simili armi, escluso il ferro, senza versamento di sangue, sia punito in 100 soldi per ogni volta; se con versamento di sangue, in 10 lire. Se darà uno schiaffo, in 100 soldi; e uscendo sangue dalla bocca, o dal naso, o d'altronde, in 10 lire. Chi percuoterà uno dalla gola in su, non con ferro, e senza spargimento di sangue, sia punito in 100 soldi; e con spargimento di sangue, in 10 lire. Se ferirà con armi di ferro in qualsiasi parte del corpo, fuori che nel viso, con spargimento di sangue, in 25 lire, e senza, in 10. Le percosse nel viso, con spargimento di sangue, si puniscano in 50 lire. Se la percossa portasse debilitazione e inazione di qualche membro nobile, come una mano, un piede, un braccio, un occhio, il naso, la lingua e simili, cada il percussore in pena di 50 lire; e solo di 25, se il membro non sarà dei nobili, come un dito d'una mano, o d'un piede: la qual pena se non avrà pagata dentro dieci giorni, gli s'inflicca la stessa pena, nel membro simile a quello dell'offeso.

Delle parole ingiuriose — Rubrica XII.

Chi ingiuriasse alcuno dicendogli: *tu menti, bozzo, o cozo*, o altre simili parole, sia punito in 10 soldi. Chi gli dicesse ru-

batore, ladro, ruffiano, ribaldo, traditore, o a una donna dicesse puttana, o che altro di simile, sia punito in 20 soldi. E solo la persona ingiuriata possa accusare. Chi rinfaccerà (*improperaverit*) a qualcuno un omicidio di cui sia stata fatta la pace sia punito in 25 lire; e non essendosi fatta la pace, in 10. Chi improperasse ad un altro d'aver ricevuto, lui, o un suo congiunto, od amico, qualche ferita, percossa, o altra ingiuria, dopo intervenuta la pace, sia punito in 25 lire. E tutto ciò perchè da tali maligne rammemorazioni e rinfacci (*improperiis*) sogliono nascere grandi mali.

Dell' omicidio — Rubrica XIII.

Chi commetterà omicidio sia punito nel capo, e i suoi beni si applichino al Comune; e chi gli darà aiuto o favore personalmente si condanni in 1000 lire, pure da applicarsi al Comune.

Dei furti e loro pene — Rubrica XIII.

I ladri pubblici e famosi s'impicchino. Chi rubasse cinque lire, o una cosa equivalente, sia punito in 25 lire; chi ne rubasse fino a 25 sia punito in 100; chi da 25 a cento, in 300; chi da 100 in su, in 600. E trascorsi dieci giorni dalla sentenza, a chi non avrà pagato le 3, o 600 lire sia tagliato un piede; chi non avrà pagato le altre pene minori sia frustato sulla piazza di Caprese, in giorno di mercato, per cinque giorni; gli sia tagliato un orecchio, e stia sei mesi in carcere. Chi ruberà per la seconda volta si punisca in 1000 lire le quali non pagando fra dieci giorni gli si cavino ambedue gli occhi. La terza volta, finalmente, si sospenda per la gola. E in tutti i casi il ladro restituisca la cosa tolta, o il doppio del suo valore.

Delle donnole, cani e galline rubate — Rubrica XV.

Chi ruberà galline, o altri polli, cani, o donnole (*musipule*), se di giorno, si punisca in 20 soldi, se di notte in 40.

Dei ricellatori di furti — Rubrica XVI.

Chi ricetterà o comprerà scientemente dal ladro proprio, o da chi per lui, refurtiva del valore di 5 lire o meno, sia punito in 50 lire e la restituisca. Se il valore supera le 5 lire incorra nella pena che incorrerebbe il ladro stesso, e parimente restituisca. E se avesse comprato la roba da altri e non sapesse ch'è rubata, tuttavia, in odio ai ladri, si condanni in 40 soldi: se pure non l'avesse comprata sul mercato o in una strada pubblica, e presente un testimone. Ma e nell'un caso e nell'altro restituisca la roba; e se questa più non ei fosse ne paghi la stima.

Dei rubatori e predoni — Rubrica XVII.

Chi commetterà ruberia o rapina, o storzerà l'altrui casa, restituito il tolto, si condanni in 50 lire. Chi ruberà in pubblica strada, o spoglierà una chiesa o un luogo sacro, in 100 lire. E la pena si raddoppi se ruberà di nuovo. E se fosse colto in fatto, e non si lasciasse prendere, allora chi lo ferisse o uccidesse non incorra nessuna pena.

(Addizione e correzione degli Approvatori, nel margine).

La ruberia in pubblica strada e in luogo sacro sia punita corporalmente eccetto se importasse dalle lire 50 in giù: nel qual caso sia in arbitrio del Potestà; e contuttociò non sia minore della su stabilita.

Del turbato possesso — Rubrica XVIII.

Chiunque privi uno della tenuta del suo mobile, o immobile, o in esso lo molesti sia condannato in 20 soldi, se il valore della cosa non passa i 100; se li passa, fino a 10 lire, si condanni in 100 soldi. L'accusatore, o l'attore, dia l'accusa in iscritto, e il Potestà proceda sommariamente. E così l'attore come il reo possano agire, a un tempo, civilmente e eriminalmente.

Della pena di chi entra in casa altrui — Rubrica XVIII.

Nessuno, a pena di 10 lire, se di giorno, e di 25, se di notte, entri in casa d'altri, se con quel tale avrà avuto prima parole ingiuriose, o rissa, potendo parere che vada per offenderlo. Così chi entrasse in casa di un suo notorio inimico, sia condannato in 50 lire; e nella stessa pena chi entrasse in casa di chiechessia, di notte, per offenderlo. Chi facesse di tali accuse calunniosamente cada nella pena in cui dovrebbe cadere l'accusato.

Della pena di chi impedisse al messo della corte ricever pegni ec. — Rubrica XX.

Niuno impedisca a un balitore, o altro messo della corte, di dare le tenute, o ricever pegni ec., a pena di 20 soldi; e se gli togliesse il pegno, o che altro, di mano, si condanni in 40 soldi e renda la cosa tolta ec.

Della pena di chi rimovesse i confini — Rubrica XXI.

Chi rimovesse un termine che segni i confini tra vicinanti si punisca in 100 soldi; e il termine sia rimesso dagli arbitri della sua balia.

Dell'adulterio — Rubrica XXII.

Chi commettesse adulterio con l'altrui moglie sia punito in 25 lire, e se la levasse di casa il marito e con lei notoriamente convivesse, in lire 50. E il solo marito possa accusare.

Dell'incesto e stupro — Rubrica XXIII.

Chi avrà fornicato con una vergine, non però cavandola di casa, sia punito in 25 lire. Ma in ambedue i casi ⁽¹⁾, se, previo il

(1) Così è par certo che manchi il secondo caso, per omissione dei compilatori o dello scrittore.

consenso dei parenti, la sposerà, non paghi alcuna pena. Se fosse ammogliato e non potesse sposarla, e le desse, consentendola i parenti, 50 lire per aiutarla a maritarsi, ed ella gli facesse pace con pubblico strumento, paghi solo la metà di dette pene. L'ijucestuoso si punisca in 10 lire, se non avrà cavata di casa la donna; diversamente, si punisca come sopra è detto. Chi commetterà adulterio con vedove, o monache, si condanni in 10 lire. Della corruzione della vergine possano accusare il padre, il fratello, la madre e lei stessa; della vedova e monaca, essa medesima, e il padre e il fratello. Chi farà adulterio con vedove, libere o maritate, di cattiva fama ec., cada in pena di soldi 20. Ogni donna che abbia un figlio non legittimo debba tenerlo seco, e allattarlo fino a sei mesi, e abbia dal padre 12 soldi il mese di balatico. Se non vorrà farlo, sia tenuta a passar lei al padre il detto salario per sei mesi.

In quanto sia tenuto il padre per il figliuolo — Rubrica XXIII.

Se un figlio di famiglia commetterà un maleficio di cui venga condannato, debba il padre consegnare a lui, o al Comune di Caprese, la legittima che gli spetta sui propri beni; stimati prima dagli arbitri della sua balia e detratte i debiti. La qual legittima se egli vorrà pagare al Comune, in contanti, ritenendosi i beni del figlio, possa. Se il padre o l'avo avranno assegnato al figliuolo o nipote la legittima, ed egli al tempo del delitto non l'abbia obbligata ad altri, non possano esser molestati; ma diversamente, sien tenuti assegnargli un'altra legittima, se pure il padre non proverà che, al tempo del delitto, il figliuolo, da almeno due anni, non conviveva seco. E tutto ciò perchè non si commetta alcuna frode.

Della pena di chi ridomandasse il debito pagatogli — Rubrica XXV.

Chi scientemente chiedesse il debito già statogli pagato, sia condannato nella quantità che domanda.

Della pena di chi gioca a' dadi (ad taxillos) — Rubrica XXVI.*

Nessuno giuochi al gioco de' dadi, da cui soglion nascere infiniti mali, nè ad alcun altro che si fa co' dadi, eccetto a tavole (*ad tabulas*); nè al gioco della verghetta, o neretta; a pena di 40 soldi. Chi starà a vedere si punisca in 20 soldi; e chi terrà o permetterà il gioco in casa propria, o altrove, in 4 lire; e similmente in 4 lire, chi presterà dadi, tavoliere (*tabulerium*), o denari, nè possa ripetere le cose imprestate. Chi poi giocherà *ad scortichinum*, o *ad bayalassum* si punisca in 40 soldi.

Della pena di chi bestemmia Dio e i Santi — Rubrica XXVII.

Chi bestemmierà, o farà le fiche (*vel filecchum fecerit*) a Dio, o alla Vergine Maria, sia punito, ogni volta in 25 lire; e chi bestemmierà, o farà le fiche a un Santo, in 10 lire. E se non pagherà sia frustato per tutta la piazza di Caprese in giorno di mercato, per tre giorni (1). E così di queste, come delle cose contenute nel precedente capitolo, il Potestà e il suo notaro debbano fare inquisizione almeno due volte il mese; e andare e indagare per tutta la corte di Caprese.

Il 7 maggio 1399 gli Approvatori, dopo le parole « se non pagherà », aggiunsero: « dentro dieci giorni dalla condanna ».

Dei testimoni falsi — Rubrica XXVIII.

Chi producesse un testimonio falso, in qualsiasi questione, sia condannato in 10 lire, e in altrettanto il testimone.

Della pena dello spergiuro — Rubrica XXVIII.

Chi innanzi al Potestà, o al suo notaro, prestasse un giuramento che fosse riconosciuto non vero, sia punito in 40 soldi, e dia e faccia quel tanto da cui voleva esimersi con detto giuramento.

(1) Questa pena, nella nuova compilazione del 1573, fu commutata in quella del « forare la lingua ai bestemmiatori ».

Della pena di chi negherà ad alcun ufficiale, notaro ec. la sua qualità ec. — Rubrica XXX.

Chi in giudizio negherà che uno sia potestà, ufficiale o notaro, padre, figliuolo, o nipote, o Capresigliato; o il matrimonio, o la morte d'alcuno; o dirà che il tale non è figliuolo, o figliuolo naturale e non legittimo; e poi si provi per sei testimoni il contrario, si punisca in 25 lire. Se il notaro, di cui s'indaga, non è di Caprese, non sia condannato; e a provare la qualità del notaro bastino lettere del Comune e del Collegio notarile di dove egli è.

Degl' incendiari e devastatori — Rubrica XXXI.

Chi darà fuoco a una casa o capanna, a un pagliato, a biade e fieni ec. cada in pena di 500 lire e le paghi dentro dieci giorni; altrimenti gli si taglino ambedue le mani e un piede. Chi darà il guasto a vigne, case, capanne, boschi ec. sia punito in lire 25. Si eccettuano da queste pene quelli che fossero piuttosto da condannarsi a forma del capitolo del *Danno dato*. Debba inoltre il malfattore rifare il danno, e se non potesse, e fosse in forza del Comune, gli sia tolto un occhio: e in ogni caso, il danno si rifaccia dal Comune. Scoprendosi che uno abbia appiccato il fuoco a' suoi beni dolosamente per farseli ripagare dal Comune, sia condannato nel doppio.

Per gli Approvatori fu ridotta la pena di chi incendiasse paglie, grano e biada, fieno e simili, a sole 50 lire: restandogli ferma l'ammenda del danno.

Della pena di chi darà fuoco ai boschi — Rubrica XXXII.

Chi mettesse fuoco in selva o castagneto d'uno storo o più, tanto che ardesse, sia punito in 30 soldi e ristori il danno; se sarà meno d'uno storo, sia tenuto solo al rifacimento del danno.

Della pena di chi taglierà alberi — Rubrica XXXIII.

Nessuno tagli alberi senza licenza del padrone o del consorte, se il possesso sarà in comune; a pena di 20 soldi e di rifare il danno.

Del bandire le possessioni — Rubrica XXXIII.

A petizione di chiunque volesse, per maggior sicurezza dei suoi boschi, uliveti, vigne, orti ecc. farli bandire, debba il Podestà, nel pubblico mercato, far bandire che niuno li danneggi, alle pene sancite nello Statuto; e inoltre destinarvi una o più guardie non però occulte. E tutto ciò possa farsi in tempo di pace, ma non di guerra.

Della pena di chi entra in vigne e orti altrui — Rubrica XXXV.

Chi entrerà nell'altrui vigna quando c'è l'uva, in orti per coglier frutti, erbe ecc., se di giorno, cada in pena di 20 soldi, della vigna, e 10 dell'orto e altri frutti; se di notte, nel doppio, e sempre rifaccia i danni. E per ciò vi sieno apposite guardie. Se uno entrasse in una vigna o orto per scacciarne degli animali non incorra pena.

Della pena di chi entra in castagneti — Rubrica XXXVI.

Chi entrerà in un castagneto per raccor castagne, senza licenza, paghi 5 soldi e perda le castagne che portasse seco, se forestiero: ma i Capresigiani non le perdano.

Della selva di Sovaggio — Rubrica XXXVII.

Niuno tagli nel querceto di Sovaggio, a pena di 2 soldi. E vi si tengano campari, e si stia alla loro denuncia senz'altra prova.

Dei danni dati con le bestie — Rubrica XXXVIII.

Se un bove o una bestia bovina danneggerà beni d'altri, il padrone di essa paghi 6 denari; se è una capra, un asino, un

porco, 4 denari. Se una bestia bovina, porcina o cavallina danneggerà un prato, dal primò d'aprile alla segatura, paghi il padrone 3 soldi; da segatura in là, nulla, eccetto del porco, per il quale dovrà pagare in qualunque tempo. Per qualsiasi bestia che danneggiasse una vigna o un orto paghi 5 soldi, eccetto la pecora, per cui paghi solo 12 denari, e solo 2 denari se essa farà danni altrove che in vigne e orti. In tutti i casi poi emendi i danni ec.

Delle bestie mandriane — Rubrica XXXVIII.

Niun terrazzano o forestiere possa tenere bestie mandriane (*bestias mandriales*) a pascere nella corte di Caprese, a pena di 10 lire fino a 200.

Della guardia delle bestie — Rubrica XL.

Chi ha bestie sia tenuto far loro la guardia secondo il disposto della maggior parte dei vicini della sua villa, a pena di 5 soldi e di esservi costretto. E chi non la fa non possa mescolare le sue con le bestie d'altri, a pena di 10 soldi.

Dei ricattatori di sbanditi e altri ribelli del Comune — Rubrica XLI.

Niuno che sia di Caprese, o che vi abiti possa raccogliere sbanditi o condannati del Comune, ladri, o rubatori, nè dar loro da mangiare o da bere, nè aiuto o favore alcuno; a pena di lire 15 per un ladro, 20 per un rubatore, e 25 per un bandito o ribelle. Trattandosi d'uno sbandito in denaro fino in 25 lire, la pena sia di 40 soldi; al di sopra di 25 lire, sia di soldi 100.

Sotto di 7 maggio 1399, gli Approvatori aggiunsero, che altrettanto dovesse intendersi di chi ricattasse sbanditi o condannati del Comune di Firenze.

Che niuno prenda le colombe — Rubrica XLII.

Nessuno pigli o offenda le colombe domestiche, con pantera, aiuolo, graticcio (*grate*), pallottiere, balestra, o altro; a pena di 10 soldi.

Di non maritare occultamente le pupille minorenni — Rubrica XLIII.

Niun tutore o curatore d'una pupilla o adulta, o chi l'abbia in custodia, possa maritarla senza consenso espresso dei consanguinei più prossimi, a pena di 50 lire. E niuno contragga matrimonio con una minore di vent'anni senza consenso del padre, della madre e degli altri consanguinei; alla stessa pena.

Che alle donne sia lecito, per via di procuratore, agire nelle cause criminali — Rubrica XLIII.

Possano le donne di buona condizione e fama sostenere, per procuratore, le accuse criminali in tutti gli atti della causa, purchè si tratti solo d'imposizione di pena pecuniaria. E se occorresse esaminarle, si faccia onestamente fuori del tribunale.

Che il genere mascolino comprenda anche il femminile — Rubrica XLV.

In tutto questo volume di Statuti, dovunque si parla in genere mascolino s'intenda anche parlarsi del femminile, se il diritto e la natura non repugni.

In quali casi si possa usare la tortura — Rubrica XLVI.

Il Potestà non tormenti alcuno se non per malefici che importino la pena di 25 lire o più, o che sieno commessi di notte.

Gli Approvatori aggiunsero che, ove egli o altro ufficiale contrafacesse, cada in pena di 25 lire.

Dei beneficii della pace e confessione — Rubrica XLVII.

Se dentro dieci giorni dall'accusa o inquisizione si farà, per atto pubblico, la pace tra l'offeso e l'offensore, anche se in detto tempo fosse pronunziata la condanna, incorra il reo nella

sola metà della pena. E se il reo confessi il maleficio gli si abbuoni un altro quarto. Ma la pace non giovi negli omicidi, tradimenti, ferite, ruberie atroci e assassinii.

Della festa di S. Maria di Pozzuolo — Rubrica XLVIII.

Il giorno della festa di S. Maria di Pozzuolo, di mezz' agosto, niuno possa vender pane, vino o carni presso la chiesa, a quattro tiri di balestra, a pena di 100 soldi; e il Potestà lo faccia ivi bandire pubblicamente, appena comincia il concorso della gente.

Della pena di chi facesse il maggio o la capanna — Rubrica XLVIII.

Niuno possa fare il maggio, a cui solevano radunarsi gli uomini di Caprese, a pena di 40 soldi; potendosi tuttavia metter frasche ai campi, sugli usci e alle finestre, com'è uso. E se alcuno per detti maggi taglierà un albero non suo, cada nella stessa pena e emendi il danno. E ciò faccia bandire il Potestà, in piazza, nel mese d'aprile. Parimente non si possano fare, la sera del dì delle ceneri (*in sero carnis privii*), capanne di frasche o d'altro da mettervi il fuoco, come già s'usava; a pena di 40 soldi. E ciò si bandisca quindici giorni avanti. E nessuno possa andare in *cantepolone*, ovvero *pro cantepolu*, per la corte di Caprese, tranne il dì ultimo e penultimo d'aprile, e di giorno; alla stessa pena. E questo si bandisca a' primi del detto mese d'aprile.

Che nessuno lavori in giorno di domenica — Rubrica L.

Niuno ardisca lavorare o trasportare pietre o legnami coi bovi, o someggiare col somaro sellato, in domenica, a pena di 5 soldi.

Della pena di chi porta via beni del Comune — Rubrica LI.

Nessuno, terrazzano o forestiere, ardisca portar via, occultare o frodare legnami, pietre o altra qualsiasi cosa di proprietà

del Comune, a pena di 40 soldi oltre quelle stabilite per tali delinquenti. E sia tenuto alla restituzione della roba tolta, o a rifarne il valore: doppio eziandio, se la cosa tolta non si potrà restituire.

Della custodia del faggelo e legname del Comune e delle particolari persone — Rubrica LII.

In principio del suo ufficio, il Potestà faccia eleggere da' Consiglieri del Comune alcuni custodi e campari, quanti vorranno, per guardia del faggelo *de Popani* e degli altri boschi del Comune, i quali denunzino chiunque v' andasse a tagliare. Nùn terrazzano ne asporti il legname con bovi, somari o altri animali, fuori della corte di Caprese, a pena di 20 soldi; nè possa farvi *ranchos, in guallolis vel mandriolis*, a pena di soldi 100. Possa però tagliarvi per edificar case o capanne, e per far vasi (*). Non possa tagliarvi legnami, per asportarli, alcun forestiero, o alcun terrazzano per esso, a pena di 100 soldi; e asportandoli, se con bovi, asini o altri animali, a pena di 50 soldi, se personalmente, di soldi 25; e perda le bestie e il carico. E chiunque possa denunziare, e abbia il quarto del bando, e resti segreto. Inoltre nessun terrazzano o abitante lasci escire sorte alcuna di legname dalla cappella in cui abita, pena 50 soldi da pagarsi dagli uomini di essa cappella; e ciascuno possa accusarlo e abbia la metà del bando e resti segreto. E in tutti i suddetti casi possa il Potestà procedere per accusa e per inquisizione. Non possa inoltre dar licenza ad alcuno di estrarre legname senza licenza di tutti i Consiglieri, a pena di 10 lire. E tutto si bandisca almeno una volta al mese.

Delle appellazioni — Rubrica LIII.

Nelle cause civili sia lecito appellarsi da ogni sentenza che ecceda 25 lire, al Vicario del Comune di Firenze che sta in Anghiari ec. Nelle criminali non si possa appellarsi.

(*) Intendi, per le fornaci.

Che non si arresti nessuno che venga alla guardia o ai Consigli del Comune — Rubrica LIII.

Chiunque della corte di Caprese possa liberamente venire alla guardia o ai Consigli del Comune, nonostante ch'egli abbia alcun debito con Capresigiani o forestieri; nè il Potestà o i suoi ufficiali possano ritenerlo.

LIBRO III.

Del chiamare in giudizio, e dell'ordine dei giudizi — Rubrica I.

Nelle cause civili si proceda in questo modo. Si citi il reo, per un messo, a petizione dell'attore, a comparire, per rispondergli, dinanzi al Potestà. Se il reo è di Caprese e si trova in persona, si citi la mattina per la sera, se non si trova, per il giorno appresso. Gli eredi di un defunto si citino sempre pel terzo giorno, e così pure si citi il forestiero in piazza, a voce alta, in giorno di mercato. Se il reo confesserà quel che l'attore gli richiede, glielo paghi o restituisca di fatto entro dieci giorni, a pena di 100 soldi. Se poi vorrà questionare, e la causa passerà i 20 soldi, gli si dia un libello e otto giorni a rispondervi, spirati i quali si passi senz'altro alla contestazione della lite ec.; e il giudice assegni dieci giorni a ciascuna delle parti a provare e opporre le sue eccezioni. E curino il Potestà e l'attore che la causa così mossa sia terminata dentro tre mesi; scorsi i quali senza che siasi pronunziata la sentenza, non si possa ulteriormente procedere, e il reo si assolve e gli si rimborso le spese. Tutto ciò per le cause principali: in quelle di appello e nullità tutte le predette dilazioni sieno in facoltà del giudice. Se il reo non comparisse, o non obbedisse al giudice, o non rispondesse, nè si difendesse, allora: se si tratta d'azione reale si metta l'attore in possesso della cosa chiesta, ed essendo questa mobile, o non ritrovandosi, in possesso del doppio di altri

beni del convenuto; se poi si tratta di azione personale, si metta in possesso del doppio in cose mobili e del triplo in immobili, e ne lucri i frutti dal giorno del primo decreto. E il debitore non possa impedirlo nella tenuta di detti beni, e si costringa a dargliene i frutti. E se più fossero i creditori che hanno la tenuta, debba il Potestà, a petizione d'uno di loro, convocarli tutti, e visti sommariamente i diritti di ciascuno, dichiarare chi di essi è anteriore e deve perciò precedere gli altri nella tenuta stessa e nei frutti, fino alla somma del suo credito; e se l'immesso in tenuta trascura di chiedere i frutti, non possa poi chiederli se non dopo due anni.

Del revocare la tenuta — Rubrica II.

Se dopo presa la tenuta, o quandochessia prima del secondo decreto, comparirà il reo, dando mallevadoria di stare in giudizio e rifarà le spese, si revochi, presente l'attore, essa tenuta, e si proceda nella causa.

(Altre più particolari e minute disposizioni sulla materia di queste tenute — Rubriche III e IIII).

Della staggina — Rubrica V.

A querela dell'attore faccia il Potestà staggire i beni del reo sospetto, finchè non dia sicurtà di comparire in giudizio. Contro gli ambasciatori, da qualunque luogo vengano, non si possa fare staggina, neanche per loro propri debiti. Non si staggiscano panni da dosso o da letto, nè biada che sia al mulino o che vi si portasse o ne tornasse; nè ferri da lavorar la terra; nè la bestia (seppure non fosse furtiva) ad alcun vetturale che recasse mercanzie a Caprese, se non se per suo proprio debito: ogni balitore possa staggire a petizione di chiunque, e senza licenza del Potestà. Nium balitore nè birro possa entrare, per cagion di debito, in camera di nessuna donna (*alicuius domine*).

(Altre disposizioni più speciali intorno alle staggine — Rubrica VI).

Del non udire gli sbanditi ec. — Rubrica VII.

Non oda il Potestà, in verun loro diritto, gli sbanditi o condannati del Comune, nè chi ha diritti da loro, ceduti dopo commesso il maleficio; nè alcuno sbandito per debito, di cui appaisca pubblico istrumento; nè alcuno che non paghi i dazi da un anno ec.

Delle quistioni da diffinirsi sommariamente — Rubrica VIII.

Possa il Potestà terminare senza scritture, pianamente e senza strepito e figura di giudizio, e per via di prove sommarie ec., le questioni di 40 soldi o meno e che non dipendono da maggior somma. E niuno possa appellarsi: possa tuttavia a proprie spese chiedere il consiglio di un savio, e il Potestà debba darglielo e pronunziare secondo il detto consiglio.

Gli Approvatori, correggendo ordinarono che il detto consiglio non si potesse nè chiedere nè dare.

Del nominare il padrone in giudizio — Rubrica VIII.

Se uno, convenuto in giudizio per una possessione, dirà tenerla in nome d'altri nominando il padrone, clericico o laico, sia tenuto provarlo entro dieci giorni, per atto pubblico o per sufficienti testimoni; altrimenti si condanni in 40 soldi, e la possessione si dia a chi l'ha domandata.

(Alcune disposizioni circa le posizioni, e responsioni ad esse, nelle cause civili — Rubrica X).

(Che il possesso decennale del debitore basti al creditore nell'azione ipotecaria — Rubrica XI).

Dell'esame dei testimoni — Rubrica XII.

Nessun notaro che riceva testimonianze dica: « il tale disse come il tale », ma registri distintamente il detto di ogni testi-

mone da per sè, e il giorno in cui ciascuno giura ed è esaminato. E li interroghi separatamente, articolo per articolo, facendo che ciascuno renda ragione del suo detto; e non riassuma con troppa brevità. Il Potestà, passati i quaranta giorni utili legali, non permetta produzioni di testimoni; nè, dopo dieci dalla pubblicazione dei loro deposti, permetta che si possano rigettare (*reprobari*) ec.

Che la donna che cederà i suoi diritti non si possa imprigionare — Rubrica XIII.

Niuna donna possa essere sostenuta o messa in carcere per debito che abbia con particolari persone (non col Comune), se però vorrà cedere ai creditori, che volessero farla prendere, tutti i suoi diritti e beni ec. È ogni cessione che farà delle doti o donazioni sue dopo siffatta obbligazione non pregiudichi al primo creditore.

Dei consigli di Savi — Rubrica XIII.

Se un dubbio sorgerà nelle cause che il Potestà e il suo notaro hanno alle mani, e ne fossero richiesti dalle parti, sieno tenuti ricorrere al consiglio d'un savio, alle spese di dette parti ec.

Del salario dei consullori — Rubrica XV.

Il consultore eletto sopra una sentenza definitiva, se la causa è di 30 lire o meno, abbia per suo salario 10 soldi cortonesi; se è di più, e fino a 100 lire, abbia 4 denari per lira.

Delle possessioni illegalmente (perperam *) occupate — Rubrica XVI.*

Se uno che fu possessore dal 1284 in poi d'un immobile, venuto poi in proprietà d'altri senza il suo consenso, vorrà recuperarlo, possa farne intimazione per scrittura al detentore. Se questi non vorrà rilasciarlo, e per testimoni o altre prove o congetture si proverà che l'attore o i suoi successori lo posse-

derono dal detto tempo in poi, sia di fatto costretto a rilasciarlo e con tutti i frutti che n'avesse percetti.

Della denuncia d'un nuovo edificio — Rubrica XVII.

Se a uno che fabbrica viene interdetto il lavoro, col getto d'una pietra (*per iactum lapilli*) o in qual altro modo, e vuol dar sicurtà di demolire se apparirà che abbia fabbricato senza diritto, il Potestà la riceva, e gli dia licenza di continuare; se pure il denunziatore non prova che quel tale edifica sul fondo di sua proprietà ec.

Che il vinto sia condannato nelle spese al vincitore — Rubrica XVIII.

In tutte le cause civili e criminali il vinto debba condannarsi nelle spese al vincitore, si pronunzi o no la sentenza, e vi sia stata o no contestazione di lite; e il Potestà o il notaro che omettesse di farlo cada in pena di 100 soldi ec. È per spese della lite s'intenda ciò che si fosse pagato per la carcere, o per la guardia dei birri o dei balitori, per il salario degli avvocati, o procuratori, per le scritture e per tutto ciò che paresse al Potestà. Se uno citerà un altro, e questi comparirà e lui no, o comparendo niente chiederà, faccia il Potestà rimborsare al citato le spese del viaggio, cioè 2 soldi.

Del vendere i pegni — Rubrica XVIII.

Le convenzioni fatte su pegni o ipoteche si osservino, anche scaduto il termine del vendere o riscattare il pegno, purchè il creditore intimi a fare detto riscatto dentro due giorni. Se non fu apposto alcun termine, s'intimi il debitore di ritirare il pegno entro un mese o a dar licenza di venderlo; e non ritirandolo o non dando detta licenza, possa il creditore venderlo liberamente o chiedere al Potestà che gli sia aggiudicato in pagamento, per la stima da farsene da arbitri del Comune.

(Varie disposizioni circa gl' istrumenti di guarentigia — Rubrica XX).

(Gli obbligati per istrumento alla difesa di cose mobili o immobili le difendono dal principio al fine della lite — Rubrica XXI).

Del non ripetere debiti vecchi — Rubrica XXII.

Non si possa ripetere il debito vecchio di oltre vent'anni, sia di denaro, come di biada, di sòccita, o altra cosa mobile qualsiasi; e chi lo richiede non sia udito in giudizio nè fuori.

Questo capitolo fu cassato dagli Approvatori.

(Speciali e minute disposizioni sulla materia dei livelli — Rubriche XXIII-XXVI).

Del misurare le terre affittate — Rubrica XXVII.

Se il padrone o il locatore vorrà misurare (*tabulare*) la terra che il conduttore tiene da lui a livello, debba il Potestà obbligare a ciò detto conduttore; e la misurazione (*tabulatio*) si faccia a spese d'ambo le parti: se però il conduttore non sarà troppo povero, nel qual caso decida il Potestà. Sia tenuto inoltre il conduttore rinnovare il livello ponendovi le terre così misurate, se il padrone lo vorrà ec.

Dei lavoratori delle terre — Rubrica XXVIII.

I lavoratori che lavorano l'altrui terra dandone parte del frutto ai padroni sieno tenuti a ben coltivarla, e fare tutte le faccende che appartengono all'arte loro ec. Segate che sieno le biade non le tolgano dal campo senza prima darne la parte sua al padrone, se egli così vorrà; altrimenti le portino sull'aia per batterle, ma dall'aia non le rimovano prima di avvisarne il padrone ec. E non volendo tener più le terre

debbano disdirle nell'anno che termina l'affitto, dentro un mese dal giorno delle ricolte. Essendochè poi molti entrano a lavorare poderi e terre d'altri senza che ne apparisca la debita locazione, e dopo averle mal tenute più e più anni dicono che son sue, per ovviare a tal frode debba il Potestà, a richiesta del vero padrone, senza strepito e figura di giudizio, costringerli a rilasciarle.

Dei lavoratori che pigliano a lavorare terre da laici e poi le riconoscono da ecclesiastici — Rubrica XXVIII.

Per ovviare alle malizie dei lavoratori, si stabilisce che se alcuno entrerà a lavorare nel fondo di un Capresigiano, e dopo esservi entrato lo riconduca da un ecclesiastico o da un altro laico, debba il Potestà, sommariamente, farglielo restituire al primo padrone e pagargli i frutti che esso ne avrebbe potuto ritrarre.

Del compromettere le cause che vertono tra congiunti — Rubrica XXX.

Nelle questioni che vertono tra padre e figlio, tra fratelli carnali, tra zio e avo e nipoti, e tra altri congiunti fino ai cugini inclusive, il Potestà e il suo notaro li costringa a compromettere nel consanguineo o nei consanguinei più prossimi e più ragguardevoli; e chiamati questi presso di sè in numero di sei, o di quattro almeno, il Potestà rimetta la lite al compromesso di quello che essi, con lui insieme, nomineranno ec.

Come si può appellare dai lodi e arbitrii — Rubrica XXXI.

Dalle sentenze e lodi di uno o più arbitri si possa ricorrere al Potestà dentro dieci giorni, e dentro altri venti la questione sia terminata, altrimenti rimanga fermo il lodo ec. Se nell'appello il lodo sarà confermato non si possa ulteriormente appellare; se sarà revocato, l'avversario possa appellarsi ma una sola volta. Non si possa mai ricorrere dal lodo, quando la causa

di cui si sarà fatto compromesso di diritto e di fatto fosse inferiore alle 100 lire; quando il compromesso sia di solo diritto, allora si possa appellare anche per le cause superiori alle 20 lire.

Del costringere gli arbitri a dare il lodo — Rubrica XXXII.

In ogni compromesso che si farà, di diritto e di fatto, o solo di diritto, o solo di fatto, il Potestà costringa gli arbitri a dare il lodo, entro dieci giorni dalla richiesta di ognuna delle parti. Se non fosser concordi il Potestà o il suo notaro chiamino un terzo e il lodo risulti dal voto della maggior parte compresi il terzo. Se nel compromesso non si assegna tempo, finisca dentro sei mesi; se vi sarà contestazione di lite, finisca dentro sei mesi dalla contestazione.

Gli Approvatori poi ordinarono che questo tempo non fosse mai più lungo di due mesi.

Della prescrizione di dodici o di vent'anni — Rubrica XXXIII.

Perchè da un pezzo, per cagione delle guerre, gli uomini di Caprese non hanno potuto proseguire i loro diritti, si provvede che niuna prescrizione sia corsa su nessuna azione reale, personale o mista, dall'anno 1287 al 1320 inclusive. Da allora in poi corra la prescrizione di vent'anni nelle azioni personali e di dodici nelle reali ec. Alle vedove, per la ripetizione della dote o donazione, finchè convivano coi figli loro propri e dei loro mariti, non corra alcuna prescrizione; e similmente ai minori di venticinque anni. A chi non abbia ripetuto le sòccite fatte di bestie grosse e minute dentro dieci anni dal termine apposto nel contratto o dall'estinzione della sòccita, sia d'or innanzi prescritto ogni diritto e azione.

Questo capitolo fu interamente cassato dagli Approvatori.

Del non potere i forestieri opporre alla prescrizione contro i Capresigiani — Rubrica XXXIII.

Perchè i forestieri non abbiano privilegio sui Capresigiani, si stabilisce che niuna eccezione possano opporre contro di loro

ad alcuna prescrizione, se non in quanto si può da un Capresigiano contro un suo conterraneo ec.

Come il forestiero può esser chiamato in giudizio davanti al Potestà — Rubrica XXXV.

Ogni Capresigiano possa richiamarsi dal suo debitore forestiero, purchè non sia fiorentino, dinanzi al Potestà; il quale gli faccia render ragione e realmente e personalmente; e fare prendere detto debitore se sarà nella corte di Caprese e ritenerlo finchè non abbia sodisfatto o dato idoneo mallevadore. A ogni terrazzano poi sia lecito procurare per qualunque forestiero contro qualunque Capresigiano.

Che il Potestà costringa chi si fa religioso a pagare i suoi debiti — Rubrica XXXVI.

Costringa il Potestà, realmente e personalmente chiunque Capresigiano, a pagare i debiti contratti prima di ricever l'abito d'una religione, nonostante qualsiasi immunità o privilegio ec. Niun conterraneo lavori le loro terre, a pena di 10 lire e niun loro debitore possa esser costretto a sodisfarli.

Del render ragione contro i tutori — Rubrica XXXVII.

I tutori e loro eredi rendan conto dell'amministrazione della tutela ai pupilli, o agli eredi loro, e il Potestà abbia diritto di scoprire per ogni modo il vero, e costringa loro o i loro eredi a restituire ciò che dovessero, non tuttavia co' tormenti. E lo stesso s'intenda dei loro mallevadori. Similmente dei curatori: con questo però che, se gli adulti o i loro eredi non gli avranno chiamati a render conto dentro dieci anni da che sien giunti all'età di 25 anni, perdano ogni ragione ec.

Della prescrizione dell'uso del pascolo — Rubrica XXXVIII.

L'uso che alcuna persona o università abbia del pascolo o di far legne nei fondi d'un Capresigiano non tolga a questi facoltà di proibirlo, seppure l'utente non provi d'avervi reale di-

ritto o che è un uso stabilito dallo stesso padrone ec. Ma in tempo di guerra sia lecito a ogni terrazzano pascolare bestie grosse e minute in qualsiasi pascolo della corte di Caprese.

Dell' azione contro i procuratori — Rubrica XXXVIII.

Se a un procuratore, amministratore, curatore o fidecommissario verrà in mano alcun che appartenente al suo amministrato, e ne apparisca pubblico istrumento sia tenuto egli o i suoi eredi alla restituzione, come se si trattasse di mutuo. Se però il padrone sarà stato o starà d' ora in poi dieci anni senza chiedergli conto della sua gestione, sia assoluto.

Dell' ordine da osservarsi contro coloro che si devono dir prodighi — Rubrica XI.

Niuno si possa dire o tenere prodigo se non sarà approvato per tale con solenne partito dei Consiglieri del Comune a bosoli e a pallottole, e con licenza di due congiunti di buona fama e maggiori di venticinque anni. Si bandisca poi per tale in piazza, in giorno di mercato; e niuno possa contrattar seco, e il contratto fatto dopo il bando sia nullo.

Delle imbreviature difettose dei notari morti — Rubrica XII.

Essendochè molte imbreviature (*abbreviature*) o protocolli di notari morti si trovino difettose in modo che i contraenti possano senza loro colpa risentirne gran danno, tanto più che i notari cui sono commesse non vogliono nulla aggiungervi ec., si ordina che abbiano pieno valore come se avessero tutte le solennità volute, massime in quanto all' obbligazione di beni e alla guarentigia ec.

Della successione dei figliuoli naturali e spirii — Rubrica XIII.

Il padre che non ha figli maschi legittimi o discendenti di maschi possa lasciare ai natigli da qualunque coito tutto ciò che vuole; se ne ha di legittimi e di illegittimi, non possa la-

sciare a questi ultimi che due oncie della sua sostanza. Il Potestà possa legittimare i figliuoli non legittimi; e la sua autorità valga come quella della Sede apostolica e del romano Impero.

Di quelli che si astengono dalla paterna eredità — Rubrica XLIII.

Il figliuolo o la figliuola che repudiasse l' eredità del padre e poi ne usasse o ritenesse i beni sotto qualunque titolo, eccetto che della dote, o donazione per causa di dote, della madre, sia tenuto a risponderne come se non avesse rinunciato. E i figliuoli di un debitore che sieno trovati possedere i beni del padre, seppure non li possoggano per la dote ec. come sopra, debbano rispondere ai creditori come eredi. E chi alleggerà essere erede con beneficio d' inventario, debba produrre l' inventario dentro 5 giorni, o se non è fatto farlo fare dentro 10 giorni, a pena di 10 lire, e sia ritenuto per erede.

Della restituzione della dote alla moglie maltrattata dal marito — Rubrica XLVIII.

Chiunque cacerà o maltratterà la moglie o nuora sua senza giusta causa, sia obbligato dentro dieci giorni dalla doglienza fattane da essa o da' suoi parenti, dare idonea malleveria di ben trattarla ovvero di restituire la dote e la donazione per causa di nozze, secondo che paga al Potestà. Se il marito incolperà la moglie di adulterio con il deposito di dieci testimoni di buona fama non sia tenuto a darle gli alimenti; essa però non perda la dote, solo non possa ripeterla durante il matrimonio. Se poi l' adulterio sarà legalmente provato perda la dote, la donazione e gli alimenti. Se un forestiero marito d' una Capresigiana si assenterà per sei anni dalla corte di Caprese competa il diritto alla moglie di ripeterne dote e donazione: come pure, se il marito malverserà la sua sostanza e andrà incontro alla miseria.

Gli Approvatori, in correzione di questa rubrica, stabilirono che in nessuno dei casi qui contemplati la moglie perda la dote.

Che la moglie possa obbligarsi col marito — Rubrica XLV.

Possa la moglie obbligarsi insieme col marito o per il marito, purchè v' intervenga il consenso del proprio padre o di un fratello maggiore di 25 anni, o, in mancanza d' essi, di due suoi prossimi congiunti paterni o materni.

Della obbligazione dei minori e figli di famiglia — Rubrica XLVI.

Il figlio di famiglia, di qualunque età sia, anche se emancipato ma minore di 25 anni, non possa obbligarsi senza espressa licenza del padre: se poi è maggiore di 25 anni e pubblico mercante e fa bene i suoi fatti, possa anche senza licenza del padre. Se è minore e non ha padre, non possa se non in presenza del Potestà e coll' assenso di un congiunto di età maggiore: se pur non si tratta di dote della moglie, di donazione o restituzione di dote. Queste disposizioni però non si applichino ai contratti e obbligazioni che si facessero fuori del distretto di Caprese, anche fra terrazzani.

Del divieto di alienare i beni dei pupilli e dell' assoluzione dei tutori — Rubrica XLVII.

Dei mallevadori e loro indennità — Rubrica XLVIII.

Della stipulazione fatta in nome d' altri — Rubrica XLVIII.

Chi ha il muro comune concorra nella spesa a rifarlo — Rubrica L.

Affinchè nei Capresigiani cresca la voglia di fabbricare, si ordina che se uno ha un muro a comune con un altro, non buono, anzi minacciante rovina e vi vuole superedificare, possa obbligare il vicino a rifarlo a spese comuni, purchè, a giudizio del Potestà, non sia troppo povero, e che non si tema una rovina, nel qual ultimo caso debba assolutamente costringersi. Chi vorrà alzare il muro comune ricerchi il vicino se intende con-

tribuire alla spesa; e contribuendo, il muro resti comune. Ma non contribuendo possa l' altro alzare il muro, in modo bensì che non piova nella casa del vicino; e questi non possa mai fabbricarvi sopra se prima non rifonda la metà della spesa occorsa in rialzarlo.

Del dare accesso a chi non l' ha — Rubrica LI.

Essendovi molti che non hanno strada per andare alle loro terre si ordina che tanto essi quanto i loro familiari e lavoratori personalmente possano passare per le terre dei vicini dal punto meno dannoso. Di luglio, agosto e settembre, possano andare e tornarè coi bovi e il somaro, e negli altri mesi co' bovi affine di arare, ma non per portarvi concio o altro. Chiunque poi di costoro volesse comprare una strada, il più vicino debba vendergliela per tre piedi di larghezza e a un prezzo conveniente ec.

Degli alberi che fanno uggia — Rubrica LII.

Il Potestà faccia rimuovere tutti gli alberi che fanno uggia al vicino ec., eccetto i fruttiferi, ed eccetto pioppi, salci e altri alberi che sono sui fiumi. Sia a chiunque lecito cogliere i frutti degli alberi del vicino pendenti sul suo; e nuno possa entrare in quello del vicino per cogliere i frutti del suo albero se non una volta l' anno, e ne dia metà al vicino. E a ciascuno sia lecito tagliare i rami degli alberi del vicino pendenti sulla vigna, aia o orto suo; e il Potestà, a sua richiesta, ordini il taglio, da farsi dentro tre giorni, a pena di 100 soldi.

Degli alberi che sono nel terreno d' altri — Rubrica LIII.

Chi ha alberi nel terreno d' altri debba venderglieli per la stima da farsene d' accordo: sempre che la terra costi più degli alberi, che se costasse meno si venda quella al padrone di questi. Per sapere se costa più la terra o gli alberi se ne faccia la stima da tre vicini; e se questa fosse pari, decida il Potestà chi deve vendere.

Di commettere le imbreviature dei notari — Rubrica LIII.

Possano i notari di Caprese commettere i loro atti non compiuti ad altri notari, e chi li compie apponga il suo segno; e così ve l'apponga il primo notaro, e dica d'essere intervenuto a tutto quanto v'è espresso e di averlo dato a compiere. E tali commissioni si facciano dal Potestà in pubblico parlamento ec. Chi ha imbreviature d'un notaro morto le faccia commettere a un altro notaro dentro due mesi, a pena di 100 soldi, e la commissione si faccia come sopra, e a un notaro di Caprese e non ad altri.

Del tenere per validi gli antichi Statuti — Rubrica LV.

Occorrendo di dover ricorrere ai volumi degli antichi Statuti del Comune, si stia ad essi anche se non appariscono in autentica forma nè pubblicati per man di notaro, purchè abbiano veramente forma e aspetto di Statuti.

Dei benefici degli Statuti — Rubrica LVI.

I benefici degli Statuti del Comune e gli Statuti stessi giovino e s'interpretino a favore (*pro sint et adminiculentur*) solo dei Capresigiani che pagano i dazi ec., e a tutti i chierici e pretati della Val di Caprese.

Del valore del fiorino d'oro — Rubrica LVII.

Essendochè in molti pagamenti il costo del fiorin d'oro varia, per serbare uguaglianza si ordina che esso abbia il valore datogli da (*) al momento del fatto mercato. E il Potestà faccia bandir ciò in piazza.

Cassato dagli Approvatori.

(*) Così, lasciato in bianco.

Che si proceda contro il debitore principale prima che contro il mallevadore — Rubrica LVIII.

Delle ferie e di feriatì — Rubrica LVIII.

Taccia lo strepito dei giudizi tutte le domeniche e tutte le feste di Maria Vergine, in quelle di S. Michele Arcangelo, di S. Giovan Battista, degli Apostoli e Evangelisti, di S. Martino, di S. Cassiano, otto giorni prima e otto dopo le Pasque della Natività e Resurrezione, per la Pentecoste con due giorni dopo, per l'Ascensione e per la Circoncisione, il giorno di S. Lorenzo, di S. Niccolò, di S. Antonio, di S. Benedetto, di S. Maria Maddalena, della b. Caterina e di S. Lucia Vergine; per le messi, da S. Giovanni di giugno alla Madonna d'agosto; e per la vendemmia da S. Matteo a mezzo ottobre. In tutte le dette ferie bensì, si possa conoscere dei sequestri, del revocare le tenute, dei salari e di tutto ciò che si può legalmente conoscere in tempo feriato. Non stia il Potestà o il suo notaro a render ragione, il sabato, dopo terza. Le cause criminali si possano trattare in ogni tempo; e così possan farsi citazioni, staggine e dazioni di tenute ogni giorno, incluse anche le domeniche.

Del dividere le case comuni — Rubrica LX.

Sia lecito a chi ha un possesso o casa a comune con un altro chiamarlo a farne la divisione; e a sua richiesta debba il Potestà convocare tutti i consorti e obbligarli a commettere la divisione in due o più vicini a loro scelta; e fatte da questi le parti si traggano a sorte e si assegni a ciascuno la sua e sieno contenti e stipolino l'atto di divisione.

Che gl'istrumenti si facciano dai notari di Caprese — Rubrica LXI.

Gli atti e i protocolli che si fanno nel Comune e tra Capresigiani si facciano da notari della terra; e così tutte le quietanze di salari del Potestà.

Della elezione dei chierici — Rubrica LXII.

Nessun chierico di qualunque sia luogo possa venire eletto in rettore di alcuna chiesa di Val di Caprese, se non di volontà dei patroni e parrochiani o di chi altri ha diritto di eleggerlo ec.

Dell' arbitrio del Potestà e di dieci uomini circa il far la pace -- Rubrica LXIII.

Il Potestà, il giorno che entra in ufficio aduni i Consiglieri, e con essi elegga dieci buoni ed esperti uomini, due per balia; i quali abbiano insieme con lui pieno arbitrio in tutto ciò che riguarda il buono e pacifico stato del Comune, e seguatamente in far fare pace in tutte le discordie, ingiurie e contumelie e danni dati, dal tempo della novità del Borgo in poi, e per l'avvenire; così tra terrazzani e terrazzani e fra essi e i forestieri.

Del far ragione ai forestieri — Rubrica LXIII.

In tutte le cause civili si faccia al forestiero contro i Capresigiani quella ragione che si farebbe ai Capresigiani o altro forestiero nel luogo di dove egli è.

Delle successioni ab intestato — Rubrica LXV.

Le femmine o i discendenti d'esse non possano succedere al padre, avo o proavo morto ab intestato quando vi sono maschi o discendenti di lui per linea masculina; nè similmente, essendovi maschi, alla madre, ava o preava: debbano però esser convenientemente dotate in ragione del patrimonio. La madre o l'ascendente per linea materna non succeda al figliuolo o figliuola o loro discendenti, similmente morti ab intestato, quando vi son fratelli o sorelle della defunta, o loro figliuoli, zii o cugini, ma solo nell' usufrutto fino alla morte sua. Morto ab intestato il fratello, non succedano le sorelle, quando altri fratelli o i figliuoli loro sopravvivano; sieno però dotate come sopra.

I figli, nipoti e gli altri che succedono, quando vi son donne da dotare, affinché in nulla sieno danneggiato, sieno tenuti far l'inventario di tutti i creditori del defunto, dentro un mese ec. A chi muore intestato senza figli maschi o femmine succeda il congiunto più prossimo. Finalmente la donna dotata dal padre, dalla madre o da altri, possa succeder loro ab intestato non essendovi di essi figli maschi; ed essendovi femmine non maritate, possano succeder con loro le maritate purchè le loro doti si computino nell'eredità.

Della osservanza degli Statuti — Rubrica LXVI.

Il Potestà possa conoscere e punire tutti i malefizi e delitti a forma di tutti gli Statuti del Comune presenti e futuri.

Della restituzione della dote — Rubrica LXVII.

Morendo la moglie senza lasciar figliuoli del marito, lucri il marito la quarta parte della dote già percetta o promessagli, e nient' altro nonostante qualsiasi patto dell' instrumento dotale. Se la moglie invece sopravvive al marito, senza figliuoli come sopra, non lucri che la donazione per le nozze ec.

Delle esazioni della penna da farsi dal notaio della curia — Rubrica LXVIII.

Il notaio della curia, come esazione della penna, abbia, della scrittura, negli atti di ogni citazione, 4 denari; della contumacia, 4; della petizione fino a 100 soldi, 12; fino a 25 lire, 2 soldi; fino a 50, 3 soldi; e da indi in su, 5; e dell' instrumento pubblico o della copia di ciascuno di tali atti, il doppio. Del precetto dell' atto di guarentigia e di ogni altro precetto di pagamento, 2 soldi; e del pubblico strumento o della copia d' essi, 3 soldi ec. ec. Della copia degli atti di una causa o di parte d' una causa, così civile come criminale, esiga soldi 2 per foglio, e ogni lato del foglio sia di ventiquattro versi e ogni verso di quaranta lettere.

Della osservanza del precedente capitolo — Rubrica LXVIII.

Il Potestà faccia osservare il suddetto capitolo a pena di 25 lire, da ritenersegli sul salario dal Camarlingo del Comune.

Al nome di Dio, amen. L'anno della incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo 1387, indizione x, il dì 5 di giugno.

I nobili e prudenti uomini Dardano di Niccolò Guicciardini, Jacopo di Orlando Orlandi e Buono di Lippo cofanaio, onorevoli cittadini fiorentini, eletti e deputati con Guglielmo di Piero speciale, loro collega assente, in commissari de' Magnifici Signori, signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustizia del Popolo e Comune di Firenze ec. a vedere, esaminare, correggere, approvare o disapprovare e cassare i suddetti Statuti e ordinamenti e aggiungervi e detrarvi, visti e diligentemente esaminati i medesimi contenuti nei precedenti xxiii fogli di membrane insieme legati, li approvarono; con le correzioni, addizioni, detrazioni, mutazioni e cancellazioni che appresso.

1. Che quanto in detti Statuti e ordinamenti si contenesse contro l'onore, la giurisdizione e i diritti del Comune di Firenze, il buon costume e l'ecclesiastica libertà o contro gli Statuti del Comune di Firenze, sia nullo; e che in niente per essi si deroghi alla giurisdizione dei Rettori di detto Comune.

2. Che le correzioni, mutazioni, aggiunte e detrazioni e cassazioni fatte nei capitoli i, xxviii e xxxiii del primo libro, vii, xvii, xxxi e xlvi del secondo, viii, xxii, xxxii, xxxiii, xlvi e lxxv del terzo, stieno ferme e si osservino.

3. Che pe' medesimi Statuti e ordinamenti in nulla sia derogato alla giurisdizione concessa al Potestà di esso Comune di Caprese dalla riformazione fatta in Firenze nell'aprile 1384.

4. Che quest'approvazione duri cinque anni e non più.

Fatte e disposte queste cose dai suddetti Dardano di Niccolò

e colleghi in Firenze, nel Palazzo del Popolo; testimoni Angiolo di Giovanni del Pino di Firenze, Mato di Lapo da Pistoia e ser Dino di ser Scarfagno notaro e cittadino fiorentino.

Volgarizzato e riassunto quasi per intero questo Statuto (solo di poche rubriche di minore importanza non si danno che i titoli) dal suo originale latino esistente nel R. Archivio di Stato di Firenze, *Statuti*, cod. 113.

Esso (che ogni cinque anni si rivedeva e approvava di nuovo, talvolta con modificazioni, dal Comune di Firenze) durò, con altre aggiunte e riforme, che di tempo in tempo vi si fecero dagli Statutari di Caprese, fino al 1573. In quest'anno fu di nuovo ricompilato; e questa compilazione, con altre aggiunte e riforme successive, stette in vigore fino ai primi di questo secolo, cioè fino al governo di Napoleone I. E tutta questa materia statutale, successiva al testo che dia. so qui, si conserva pure nel citato codice 113, e nel 114, dell'Archivio di Stato di Firenze.